

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Docente Lucirino Emanuela Antonella

- Il sistema Scuola nella realtà sociale odierna si trova spesso innanzi a fenomeni di devianza giovanile dovuti ad una molteplicità di fattori quali ambiente di sviluppo, contesto familiare, gruppo dei pari.

- In alcuni casi tale devianza assume la forma di bullismo o cyberbullismo.
- Il fenomeno del bullismo e' legato a determinate dinamiche di gruppo e al ruolo che assume il gruppo dei pari.
- Il bullismo si configura solo quando l'azione aggressiva del bullo è continua e sistematica e deliberatamente volta a danneggiare sempre la stessa vittima.

- Un singolo atto di violenza isolata, quindi, non può considerarsi atto di bullismo.
- Esiste poi un bullismo diretto e un bullismo indiretto.
- Il primo si ha qualora siano evidenti prepotenze fisiche e/o verbali, mentre si parla del secondo quando il bullo non affronta direttamente la vittima, ma agisce diffondendo dicerie sul conto della stessa, escludendola dal gruppo dei pari, diffondendo calunnie e pettegolezzi che portano all'isolamento sociale.

- Gli atti del bullismo possono quindi essere di varia natura: fisica, verbale o psicologica, con l'obiettivo di isolare la vittima del gruppo dei pari e indebolirla quindi dal punto di vista psicologico.

- In casi piu' gravi si configurano reati sanzionabili penalmente di:
 - violenza privata,
 - lesioni personali,
 - minaccia,
 - molestia,
 - stalkingo altri atti persecutori.

- Tra questi emerge lo stalking come reato che consiste in un comportamento persecutorio, reiterato, messo in atto da un soggetto persecutore, denominato "stalker", nei confronti della sua vittima.
- Tale comportamento si manifesta sotto forma di minacce, molestie e atti lesivi che provocano nella vittima paura e stati d'ansia.

- Per la configurazione del reato di stalking, anche in assenza di un incontro fisico tra vittima ed imputato, sono sufficienti pochi messaggi via WhatsApp ed una telefonata dal tono minaccioso, che portano a modificare le abitudini della persona offesa. E' quanto stabilito dalla Cassazione penale con sentenza 2 gennaio 2019, n. 61.

- Bisogna precisare che il minore di 14 anni per reati visti prima non e' mai imputabile penalmente, se viene pero' riconosciuto come "socialmente pericoloso" va incontro ad alcune misure di sicurezza, quali ad es. la liberta' vigilata o il ricovero in riformatorio.

- Il minore tra 14 e i 18 anni di età, invece, è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere.
- Rispetto alla fattispecie del bullismo l'autore delle azioni risponderà anche civilmente, sia a titolo di responsabilità extra contrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. secondo cui: "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno", nonché ai sensi dell'art. 2059 del codice civile per danno non patrimoniale.

- Si fa qui riferimento anche al danno biologico riguardante la salute e l'integrità fisica e psichica, al danno morale per il turbamento subito e al danno esistenziale per il danno alla persona.

- La scuola è chiamata in prima linea a contrastare ogni forma di bullismo.
- Infatti, le Linee di Orientamento per il contrasto del bullismo (Nota Miur n. 2519, aprile 2015) impongono alla scuola di adottare misure atte a prevenire e combattere tali fenomeni, in collaborazione con le famiglie chiamate non solo ad educare, ma anche a vigilare su tali comportamenti.

- In capo ai genitori sussiste infatti una responsabilità per culpa in vigilando.
- Bisogna rafforzare e valorizzare il Patto di corresponsabilità educativa previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

- Il D.S. è chiamato a promuovere la formalizzazione e la condivisione di regole di comportamento attraverso anche occasioni di incontro Scuola-famiglia-studenti.
- Egli promuove la prevenzione di comportamenti problematici dissuadendo e sanzionando comportamenti violenti assunti a scuola dai ragazzi quali ad es. il bullismo.

- E' importante dire che si profila in capo al D.S. una possibile colpa in organizzando poiché innanzi ad episodi di bullismo spetta a chi ha la direzione dell'istituzione scolastica dimostrare che si è posta in essere un'adeguata sorveglianza sugli alunni non solo all'interno della classe ma all'interno di tutto l'Istituto.

- Inoltre è importante che la Scuola dimostri di essersi attivata con attività che consentano ai minori di aprirsi rispetto a possibili problemi relazionali.
- Con riferimento poi al cyberbullismo bisogna dire che la sua attuale diffusione va di pari passo con la diffusione delle nuove tecnologie.

- Si tratta di un particolare tipo di aggressività intenzionale che si manifesta attraverso i social quali ad es. Facebook, forum, chat, ecc.
- L'aggressività qui è immediata e alta è la sua capacità di diffusione.

- Frequenti fra i giovani sono purtroppo i casi in cui la vittima è perseguitata con messaggi, immagini, video offensivi o pubblicati sui siti web.
- La garanzia dell'anonimato stimola ancor di piu' il bullo ad un'accentuata aggressività.

- La L. n. 71/2017 si pone proprio l'obiettivo di contrastare tale fenomeno in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti.

- La legge cita proprio le istituzioni scolastiche chiamate ad assicurare l'attuazione degli interventi necessari a tal fine.
- In forza delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi dell'aiuto della Polizia postale.

- La nuova normativa impone a tutte le scuole il compito di promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete Internet.
- Sono chiamati a vigilare sia i docenti che tutto il personale scolastico per individuare e prevenire possibili atti di bullismo e cyberbullismo e sia il D.S. che deve anche porre in essere le giuste azioni per reprimere tali episodi violenti.

- Infatti il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti.
- I regolamenti scolastici e il Patto educativo di corresponsabilità devono prevedere esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla quantità degli atti compiuti.

- Il D.S. è chiamato a promuovere tali azioni:
 - sensibilizzare il gruppo o la classe sul tema,
 - somministrare un questionario in forma anonima per individuare l'esistenza di bulli e/o vittime,
 - vigilare sul comportamento degli studenti,
 - organizzare incontri della classe con esperti di devianza giovanile,

- organizzare incontri della classe con esperti di devianza giovanile,
- organizzare incontri personali con i genitori e i familiari di bulli e vittime,
- ricordare alla classe quali sono le regole di convivenza sociale generali nonché quelle presenti nel Regolamento di Istituto;
- prevedere progetti extra curricolari su temi concernenti la legalità e la convivenza civile nonché l'uso consapevole dei media, social network e chat,
- comminare le sanzioni previste per i vari comportamenti.

- E' importante che ogni istituzione scolastica individui fra i docenti un referente per il coordinamento a scuola delle iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione della Forza di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

- In generale, quindi le singole istituzioni scolastiche, devono integrare l'offerta formativa con attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo nell'ambito di tematiche afferenti ora Educazione Civica per educare a comportamenti sani e responsabili, consapevoli e corretti improntati all'esercizio della democrazia e al rispetto delle diversità.